

Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2025, n. 3-731

Parere ex articolo 27 del d.lgs. n. 152/2006, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale, comprensiva della valutazione d'incidenza, relativa al progetto di "realizzazione di un nuovo parco eolico denominato Monte Giarolo di potenza pari a 124 MW" presentato dalla Società 15 Più Energia s.r.l. nei Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Fabbrika Curone (AL) e San..



Seduta N° 44

Adunanza 31 GENNAIO 2025

Il giorno 31 del mese di gennaio duemilaventicinque alle ore 09:45 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 3-731/2025/XII

OGGETTO:

Parere ex articolo 27 del d.lgs. n. 152/2006, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale, comprensiva della valutazione d'incidenza, relativa al progetto di "realizzazione di un nuovo parco eolico denominato Monte Giarolo di potenza pari a 124 MW" presentato dalla Società 15 Più Energia s.r.l. nei Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Fabbrika Curone (AL) e Santa Maria di Staffora (PV). [ID:9336]. Parte piemontese.

A relazione di: Marnati

Premesso che:

il D.Lgs. n. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

gli articoli 23 e seguenti del d.lgs n. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VIA; la legge regionale n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)", all'articolo 5, comma 4, prevede che con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sia definita la composizione dell'Organo Tecnico Regionale, nonché l'organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale in riferimento alle categorie di progetto sottoposte alle procedure di VIA di competenza regionale; la deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2024, n. 14-8374 "Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la

valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA), i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle procedure nazionali per la VIA", tra l'altro stabilisce che relativamente alla procedura di partecipazione alla fase di valutazione nazionale, il parere regionale venga rilasciato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

Premesso, inoltre, che con D.G.R. n. 6-53 del 26 luglio 2024 è stato disposto che non sussistano le condizioni per esprimere il parere regionale, ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 152/2006, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sul progetto di "Realizzazione di un nuovo parco eolico denominato 'Monte Giarolo' di potenza pari a 124 MW", presentato dalla Società 15 Più Energia s.r.l. nei Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Fabbbrica Curone (AL) e Santa Maria di Staffora (PV), in ragione delle esigenze di approfondimento e integrazione documentale dettagliatamente illustrate nell'Allegato 1 alla medesima deliberazione, contenente, altresì, la descrizione sintetica del progetto presentato.

Preso atto che:

successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha proceduto a sospendere i termini del procedimento, richiedendo alla Società proponente integrazioni progettuali atte a consentire una più completa valutazione del progetto;

la Società 15 Più Energia s.r.l., con nota acquisita al prot. MASE.201075 del 5 novembre 2024, ha provveduto a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le integrazioni documentali richieste;

in data 13 dicembre 2024 il MASE ha proceduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sul proprio sito web e l'avvio di una nuova consultazione, stabilendo un nuovo termine di 30 giorni per l'espressione delle nuove osservazioni.

Dato atto che, con nota n. 21448 del 17 dicembre 2024 del Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile ha convocato la riunione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, che ha avuto effettivamente luogo in forma telematica in data 9 gennaio 2024.

Dato atto, inoltre, che con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito delle verifiche del sopra citato "Settore Sviluppo Energetico sostenibile", si riporta quanto segue:

il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall'articolo 8, comma 2-bis, del D. lgs. n. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del medesimo D. lgs. n. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis del medesimo decreto;

il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l'obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più partecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse;

il progetto consiste nella realizzazione di un parco eolico denominato "Monte Giarolo" per una potenza complessiva pari a 124 MW e costituito da 20 aerogeneratori da 6,2 MW ciascuno in un'area dell'alto Appennino alessandrino al confine con la Liguria e la Lombardia. L'area di progetto risulta essere ricompresa all'interno dell'Ambito 1 delle aree di sviluppo della fonte eolica codificate dal PEAR della Regione Piemonte, quali aree in cui "è possibile immaginare che possa approfondirsi, pur al netto delle aree inidonee [...] una progettualità per lo sfruttamento a fini energetici della risorsa vento", essendo caratterizzate dalla presenza di condizioni di ventosità superiori al minimo tecnico per l'esercizio di aerogeneratori secondo l'Atlante Eolico Italiano di RSE S.p.A. e, nel contempo, dall'assenza dei principali vincoli che ostacolano la realizzazione di un progetto eolico, quali la sovrapposizione con ZPS e con vincoli di cui all'articolo 13 delle NTA del Piano Paesaggistico regionale sui crinali montani. Essa interessa principalmente due siti costituiti dal crinale che costituisce il confine tra il Piemonte (Comune di Fabbbrica Curone) e la Lombardia (Comune di Santa Maria di Staffora), denominato Parco Est, e il crinale tra i Comuni alessandrini di Fabbbrica Curone in Val Curone, Albera Ligure e Cabella Ligure in Val Borbera, denominato Parco Ovest. Il primo risulta caratterizzato dalla previsione di 12 aerogeneratori ad una quota altimetrica

compresa tra 1.300 e 1.550 metri, mentre il secondo da una previsione di 8 aerogeneratori ad una quota tra 1.400 e 1.550 metri;

per quanto riguarda la localizzazione del parco di aerogeneratori la Società proponente non pare aver inteso cogliere l'occasione fornita dalla presentazione di integrazioni progettuali per sviluppare una vera analisi delle alternative, in quanto, oltre all'alternativa "zero" viene solamente illustrata l'alternativa di progetto;

del pari, l'analisi della producibilità dell'impianto in progetto, pari a 350 GWh/anno, capace di soddisfare circa l'1,2% del fabbisogno annuo regionale di energia elettrica, in realtà continua a non essere supportata dall'illustrazione delle risultanze derivanti dalle campagne di rilevamento anemologico sito specifiche, basandosi solo sui dati riportati nel citato Atlante Eolico Italiano;

inoltre, sulla base di tali presunte condizioni anemologiche non adeguatamente comprovate, la Società proponente avrebbe orientato le proprie scelte progettuali, optando per l'installazione di aerogeneratori VESTAS 162 caratterizzati da un'altezza al mozzo di 128 metri, da un'altezza massima di 209 metri e da un diametro del rotore di 162 metri;

in generale, mentre il *layout* del progetto è rimasto sostanzialmente inalterato, le principali modifiche hanno riguardato le strade di accesso e collegamento del parco eolico con una riduzione della sezione stradale e ridisegno per ricalcare i tracciati esistenti. Inoltre, è stata rivalutata anche la gestione delle aree da destinare allo stoccaggio del materiale prodotto durante gli scavi e del materiale necessario alla realizzazione del parco eolico: l'area di stoccaggio prevista nel Comune di Momperone non verrà più realizzata, mentre l'area prevista nel Comune di Brignano Frascata, all'interno della quale è prevista la centrale di betonaggio, sarà solo di carattere temporaneo e verrà dunque smantellata a cantiere ultimato. Restano invece invariate le aree temporanee identificate lungo la viabilità interna del parco eolico;

per quanto attiene alla connessione dell'impianto alla rete elettrica si evidenzia come il Proponente abbia sostanzialmente mantenuto la soluzione di connessione prevista con la realizzazione di quattro collegamenti a 36 kV tra il parco eolico (una linea ogni cinque aerogeneratori) e una nuova sottostazione elettrica 36/132 kV, da localizzarsi in località Vendèrsi (Comune di Albera Ligure), con il posizionamento di due trasformatori 36/132 kV in luogo del singolo trasformatore inizialmente previsto. Il punto di connessione alla RTN è stato confermato nella Stazione elettrica 380/220/132 kV esistente di Vignole Borbera, quale nodo più prossimo all'impianto in progetto in grado di assorbire la produzione prevista, mentre la soluzione di connessione tra la sottostazione 36/132 kV e il citato nodo della RTN è confermata in cavo a 132 kV, mediante un tracciato interamente sovrapposto alla viabilità provinciale (SP 140) e comunale per una lunghezza complessiva di circa 21 km;

per quanto attiene, infine, alla valutazione dei possibili effetti attesi dalla realizzazione del progetto sui siti della Rete Natura 2000 interferiti, e in particolare sulla ZPS IT 1180025 "*Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo*" si rileva come la revisione progettuale proposta in sede di integrazione documentale non abbia garantito il pieno rispetto delle misure di attenuazione suggerite dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese con Determinazione n. 203 del 28 giugno 2024, e come le proposte avanzate dalla Società proponente non possano considerarsi in grado di attenuare gli effetti negativi significativi sullo stato di conservazione delle specie per la quali la ZPS è stata designata.

Dato atto, altresì, che, ai fini dell'espressione del parere regionale, in considerazione dei tempi ristretti disposti dal MASE per l'effettuazione dell'istruttoria, il "Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile", tenuto conto che gli Enti Locali interessati trasmettono comunque al MASE, in qualità di Autorità competente per la VIA, i rispettivi contributi, si è avvalso dei contributi dell'Organo tecnico regionale allargato al predetto Ente di gestione delle Aree protette, per gli aspetti concernenti la valutazione d'incidenza, come di seguito sintetizzati ed elencati:

- nota prot. n. 6095 del 16 gennaio 2024 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale, in cui, ribadendo il carattere pesantemente modificativo dello stato dei luoghi naturali presenti attribuito alla progettualità in esame, nonché la presenza su gran parte delle aree interessate

dall'intervento di vincoli paesaggistici individuati ai sensi degli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle alte Valli Borbera e Curone, peraltro difficilmente superabili stante l'attuale *layout* di progetto, si evidenzia che le integrazioni presentate non soddisfano completamente le richieste formulate e che quindi, in assenza di più esplicite motivazioni atte a dimostrare che la scelta progettuale proposta coincida con quella caratterizzata dalla migliore compatibilità paesaggistica, non risulta possibile una valutazione paesaggistica ponderata, in quanto insufficiente rispetto ai presupposti motivazionali richiesti. Inoltre, si dichiara come, sulla base della documentazione integrativa visionata, peraltro suscettibile di ulteriori approfondimenti anche per effetto delle richieste avanzate dal MIC – Sovrintendenza speciale per il PNRR – con nota prot. n. 504 del 10 gennaio 2025, ci si riservi di esprimersi in maniera definitiva in sede di formulazione del parere paesaggistico di competenza regionale, da rendere a seguito della successiva convocazione della Conferenza di servizi decisoria da parte del Responsabile del procedimento del MASE;

- nota prot. n. 3926 del 13 gennaio 2025 del Settore regionale Tecnico Piemonte Sud, in cui, richiamando le osservazioni trasmesse in data 4 luglio 2024 in via propedeutica all'espressione del parere di cui alla citata DGR n. 6-53 del 26 luglio 2024, si comunica di non formulare osservazioni in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, mentre per quanto attiene al rilascio del titolo autorizzativo ai sensi del Regio Decreto n. 3267/1923, nonché delle leggi regionali n. 45/1989 e n. 4/2009, richiamando integralmente il contributo istruttorio "interno" del Settore Tecnico regionale Asti e Alessandria, di non ritenere esaustiva l'integrazione documentale prodotta per gli aspetti geologici, che non consente una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa e l'espressione di un parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del suolo;
- nota prot. n. 6119 del 16 gennaio 2025 del Settore regionale Geologico, in cui si rileva come nell'elenco degli elaborati progettuali e integrativi depositato sul sito del MASE, siano citati una serie di *files* di georeferenziazione (Geopackage, Shapefile, ecc.) indispensabili per poter effettuare il confronto puntuale tra la nuova Carta dei Dissesti proposta dalla Regione Piemonte per i Comuni non adeguati al PAI, Brignano Frascata, Fabbrica Curone, Monperone, Monleale, Montacuto, Montemarzino, San Sebastiano Curone, Volpeglino, e gli interventi contenuti nella documentazione integrativa prodotta per il parco eolico del Monte Giarolo, ma come, tuttavia, non sia stato possibile acquisire tale documentazione e, conseguentemente, effettuarne lo scarico per procedere al necessario confronto puntuale georiferito;
- nota prot. n. 3530 del 16 febbraio 2025 di ARPA Piemonte, in cui si rileva come dalla documentazione progettuale si evinca che l'impatto maggiore dovuto alla realizzazione del parco eolico Monte Giarolo è a carico delle componenti biotiche ed ecosistemiche. Stante quanto sopra esposto, l'analisi documentale effettuata ha rilevato un livello di approfondimento non pienamente adeguato alla fase di valutazione ambientale in essere, in particolare per quanto concerne il carente piano di interventi di ripristino e compensazione ambientale, che non permette una puntuale individuazione degli interventi volti a mitigare e compensare gli impatti su tali componenti. Inoltre, risulta rilevante l'impatto diretto sull'avifauna migratoria che, in assenza di una modifica del *layout* di progetto nell'area della ZPS "IT1180025, "Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo" appare difficilmente mitigabile. Si ritiene, infatti, che le sole misure di pitturazione di colore nero di una delle tre pale e l'arresto selettivo delle turbine eoliche durante i periodi di elevato rischio di collisione possano non essere sufficienti ad attenuare gli effetti negativi sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat dell'area di progetto che la realizzazione dell'impianto eolico potrà ragionevolmente causare. Infine, si osserva come nei nuovi elaborati di progetto, continui a mancare la trattazione del regime anemometrico dell'area in cui il progetto si inserisce. Il documento "22100_EO_DE_GN_R_15_0001_C_Relazione di risposta Regione Piemonte MASE 2024 - 0145689 del 05/08/2024" al paragrafo 2.3 fa riferimento ad un elaborato che non risulta presente tra la documentazione integrativa pubblicata sul sito del Ministero. Inoltre, anche nell'elaborato

“22100_EO_DE_GN_R_09_0001_C_relazione_tecnica_descrittiva”, al cap. 8, si fa riferimento ad uno studio anemologico e a una non meglio precisata Relazione Tecnogaia, anch’essa non presente tra la documentazione pubblicata. Di fatto non è stato chiarito se sono state eseguite delle campagne di misura, quale metodologia sia stata adottata e quali risultati sono stati elaborati;

- nota prot. n. 109 del 15 gennaio 2025 dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese di trasmissione della Determinazione n. 8 del 14 gennaio 2025, in cui, ritenuto di evidenziare come il progetto assuma una incidenza negativa significativa sugli elementi designanti la ZPS IT1180025 “Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo” e i relativi obiettivi e azioni gestionali, passibile di pregiudicare l’integrità del Sito, si esprime parere di incidenza ambientale negativo sul progetto, in considerazione della mancata completa applicazione delle misure di attenuazione individuate nell’istruttoria di parere endoprocedimentale di Valutazione di incidenza, Livello II, Valutazione Appropriata di cui al prot. APAP n. 1777 del 27/06/2024, DD n. 203/2024 .

Dato atto, infine, che:

- alla luce di tali considerazioni e in esito all’istruttoria condotta dall’Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA Piemonte, tenuto conto dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, risulta che, come dettagliatamente illustrato nella documentazione agli atti, il suddetto Organo tecnico si è espresso negativamente sulla valutazione d’impatto ambientale in ragione della marcata carenza della documentazione, sia sugli aspetti energetici, mancando l’analisi in ordine alle caratteristiche anemologiche sito specifiche e alla producibilità energetica attesa dal progetto, sia sugli studi e sulle indagini a corredo della trattazione di molteplici tematiche, tra le quali anche quelle inerenti alle valutazioni geologiche e geotecniche, nonché in ragione degli impatti ambientali, sulle componenti biotiche ed ecosistemiche, della mancata completa applicazione delle misure di attenuazione individuate nell’istruttoria di parere endoprocedimentale di Valutazione di incidenza e degli aspetti paesaggistici;
- conseguentemente, la valutazione dello stesso comporta l’espressione di un parere negativo in ordine alla compatibilità ambientale dell’opera.

Visti gli articoli 23 e seguenti del Titolo III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

vista la d.c.r. n. 200-5472 del 15 marzo 2022 di approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte;

vista la l.r. 19 luglio 2023, n. 13;

visto l’art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la d.g.r. n. 14-8374 del 29 marzo 2024 in materia di composizione dell’Organo Tecnico regionale e di approvazione delle modalità operative per l’espletamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di prendere atto delle risultanze istruttorie, sinteticamente rappresentate in premessa e riportate nell’Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e

conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del D. lgs. 152/2006, e nel rispetto della DGR n. 14-8374 del 29 marzo 2024, un parere in cui:

- ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sul progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico denominato "Monte Giarolo" della potenza di 124 MW presentato da 15 Più Energia S.r.l. nei Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Fabbrica Curone (AL) e Santa Maria di Staffora (PV) nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, si evidenzia, per la parte di progetto situata in territorio piemontese, la marcata carenza della documentazione, sia sugli aspetti energetici, mancando l'analisi in ordine alle caratteristiche anemologiche sito specifiche e alla producibilità energetica attesa dal progetto, sia sugli studi e sulle indagini a corredo della trattazione di molteplici tematiche, tra le quali anche quelle inerenti alle valutazioni geologiche e geotecniche, nonché in ragione degli impatti ambientali, sulle componenti biotiche ed ecosistemiche, della mancata completa applicazione delle misure di attenuazione individuate nell'istruttoria di parere endoprocedimentale di Valutazione di incidenza e degli aspetti paesaggistici;

- conseguentemente, si esprime una valutazione negativa in ordine alla compatibilità ambientale dell'opera.

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo Energetico sostenibile", l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 del d.lgs. n. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-731-2025-All_1-DGR_Giarolo_Allegato1_DEF_.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Decreto legislativo n.152/2006. Parere regionale sul procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto di realizzazione di un impianto eolico della potenza di 124 MW e delle relative opere connesse, sito nei Comuni di Albera Ligure (AL), Cabella Ligure (AL), Fabbrica Curone (AL) e Santa Margherita di Staffora (PV), presentato da 15 PIU' ENERGIA S.r.l. Parte piemontese. Considerazioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera.

Indice generale

Aspetti progettuali.....	2
Paesaggio.....	4
Componenti biotiche ed ecosistemiche. Siti Rete Natura 2000 ZPS IT1180025 “Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo” e ZSC IT1180009 “Strette della Val Borbera”	8
Suolo: Aspetti geologici, idrogeologici e compatibilità delle opere con il grado di dissesto.....	9
Produzione di energia da fonti rinnovabili.....	12
Conclusioni.....	12

Aspetti progettuali

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 20 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2MW, da collocare tra il Monte Chiappo e il Monte Bogleglio e tra il Monte Roncasso e il Monte Giarolo, nei territori comunali di Albera Ligure, Cabella Ligure e Fabbrica Curone per la parte piemontese. L'area è collocata sull'Appennino Ligure tra la Val Borbera e la Val Curone e risulta ricompresa all'interno dell'Ambito 1 delle aree di sviluppo della fonte eolica codificate dal PEAR della Regione Piemonte quali aree in cui "è possibile immaginare che possa approfondirsi, pur al netto delle aree inidonee, [...] una progettualità per lo sfruttamento a fini energetici della risorsa vento." Il sito di progetto risulta peraltro ricadere in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. e risulta, altresì, caratterizzato in parte da superfici boscate ai sensi della L.R. 4/2009 e s.m.i..

Gli aerogeneratori da AG.1 ad AG.10 sono collocati sotto i crinali che da Monte Roncasso raggiungono il Monte Giarolo (rif. Area 1 di progetto, "Crinale Ovest"), mentre gli aerogeneratori da AG.11 ad AG.23 sono collocati sotto i crinali che da Monte Chiappo raggiungono il Monte Bogleglio (rif. Area 2 di progetto, "Crinale Est").

Ogni aerogeneratore sarà collocato all'interno di una piazzola avente superficie unitaria di 2.970 mq durante la fase di cantiere e di 1.508 mq durante la fase di esercizio.

Il tracciato del cavidotto interrato a 36 kV di connessione tra il parco eolico e nuova sottostazione elettrica 36/132 kV seguirà interamente la viabilità provinciale e comunale esistente. Tale sottostazione elettrica sarà collocata all'interno del territorio comunale di Albera Ligure, nei pressi della frazione Vendersi, in un'area soggetta a vincolo idrogeologico.

Tra gli interventi a progetto sono comprese opere provvisorie necessarie sia allo stoccaggio del materiale, sia al transito dei mezzi, tra cui varianti stradali per il collegamento delle aree di stoccaggio e l'accesso al Monte Giarolo.

A sud dell'area di progetto è collocato il sito Rete Natura 2000 ZPS "IT1180025, Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo", interessato direttamente dal tratto di strada di collegamento tra l'area 01 del parco eolico, comprendente 8 aerogeneratori, e l'area 02 comprendente gli ulteriori 12 aerogeneratori. I due aerogeneratori più vicini alla ZPS si trovano entro un buffer di 1 km dalla stessa, rispettivamente a 997 metri e 930 metri.

Per quanto riguarda le opere di connessione con la sottostazione elettrica collocata sul territorio comunale di Albera Ligure, nei pressi della frazione Vendersi, il tracciato dei cavidotti interrati interesserà direttamente la ZSC denominata "IT1180009 – Strette della Val Borbera".

Con DGR n. 6-53 del 26 luglio 2024, la Regione Piemonte ha espresso un parere in cui si sono evidenziati *"profili di non valutabilità del progetto, in ragione della marcata carenza della documentazione progettuale e di analisi degli impatti con particolare riferimento ai temi correlati agli impatti su flora e fauna e sulle altre matrici ambientali, agli aspetti geologici, alla producibilità energetica, al paesaggio, alla viabilità e all'impatto acustico, tale da non consentire una compiuta e completa valutazione degli impatti ambientali correlati alla sua realizzazione."*

A dicembre 2024 è stato pubblicato sul sito del MASE un aggiornamento progettuale elaborato in risposta alle richieste formulate dal MASE nell'ambito della procedura di VIA nazionale, anche sulla base delle richieste di integrazioni suggerite dai soggetti pubblici e privati che hanno partecipato alla fase di consultazione pubblica.

Il layout del progetto è rimasto sostanzialmente inalterato, le principali modifiche hanno riguardato le strade di accesso e collegamento del parco eolico con una riduzione della sezione stradale e ridisegno per ricalcare i tracciati esistenti.

È stata rivalutata anche la gestione delle aree da destinare allo stoccaggio del materiale prodotto durante gli scavi e del materiale necessario alla realizzazione del parco eolico: l'area di stoccaggio prevista nel comune di Momperone non verrà più realizzata, mentre l'area prevista nel comune di Brignano Frascati, all'interno della quale è inoltre prevista la centrale di betonaggio sarà solo di carattere temporaneo e verrà dunque smantellata a cantiere ultimato. Restano invece invariate le aree temporanee identificate lungo la viabilità interna del parco eolico.

Inoltre, è stata riprogettata la sottostazione elettrica di elevazione prevista in località Vendersi con il posizionamento di due trasformatori in luogo di uno.

Valutazioni istruttorie dell'Organo tecnico regionale.

Sulla base dell'analisi degli elaborati progettuali integrativi presentati dalla Società proponente, come emerso dai contributi dei Settori regionali e degli Enti competenti che hanno partecipato ai lavori dell'Organo Tecnico Regionale, non risulta che gli stessi abbiano risolto:

1. le forti criticità inerenti agli impatti sugli aspetti ambientali concernenti il Paesaggio, i siti Rete Natura 2000 ZPS IT1180025 "Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo" e ZSC IT1180009 "Strette della Val Borbera" e in generale le componenti biotiche ed ecosistemiche.

Alla luce delle informazioni prodotte nell'attuale fase procedimentale si ritiene che non si possa escludere un impatto rilevante su tali componenti.

2. Le carenze rilevate in merito alla metodologia di stima della producibilità di energia da fonte rinnovabile, tali da rendere non compiutamente riscontrabile l'interesse pubblico alla produzione energetica da fonte rinnovabile.

Alla luce delle informazioni prodotte nella attuale fase procedimentale si ritiene che non sia stata adeguatamente dimostrata l'attendibilità della stima della producibilità energetica effettuata dal Proponente e pertanto non sia pienamente riscontrabile, allo stato attuale, l'interesse pubblico alla produzione energetica da fonte rinnovabile.

3. gli elementi ostativi al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione paesaggistica;
- Autorizzazione alla modificazione/trasformazione del suolo ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e della L.R. 45/1989;

Le integrazioni progettuali fornite non consentono una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa e l'espressione dei pareri favorevoli ai fini del rilascio delle citate autorizzazioni.

Per quanto riguarda la localizzazione del parco di aerogeneratori la Società proponente non pare aver inteso cogliere l'occasione fornita dalla presentazione di integrazioni progettuali per sviluppare una vera analisi delle alternative localizzative.

Nel seguito si forniscono analisi di dettaglio in merito alle criticità esposte.

1. Nel parere di competenza precedentemente espresso erano state riportate le risultanze dell'analisi effettuata in merito agli aspetti inerenti ai beni paesaggistici e culturali:

L'ambito territoriale interessato dall'intervento in oggetto ricade nel territorio della Val Borbera, al confine con il territorio lombardo, in un contesto paesaggistico di elevato valore scenico e identitario in cui prevale la componente scenico-percettiva, in quanto zone ricadenti in aree sommitali, costituenti fondali e skyline di estesi ambiti montani appartenenti alle principali vallate alpine e appenniniche (Dorsale tra M. Giarolo – M. Ebro – M. Rotondo – M. Cavalmurone - M. Antola) e le Zone di Protezione Speciale della Rete Natura 2000, oltre alla presenza di aspetti storico-culturali caratterizzanti il sistema degli insediamenti nei Comuni di Albera Ligure (AL), Cabella Ligure (AL) e Fabbria Curone (AL). Inoltre, il medesimo ambito risulta nel suo complesso tutelato da più vincoli paesaggistici individuati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; in particolare la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone", di cui al D.M. 1 agosto 1985, riportata nella Scheda B(030) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – prima parte del Piano paesaggistico regionale della Regione Piemonte (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e l'art. 142, lett. c) – fascia di tutela dei corsi d'acqua, lett. d) - le montagne eccedenti i 1600 mt. per le Alpi e i 1200 mt. per gli Appennini, lett. g) – territori coperti da boschi e foreste e lett. h) – usi civici del D.lgs. n. 42/2004, per le quali debbono essere inequivocabilmente dimostrate la totale coerenza e conformità con le prescrizioni vincolanti citate.

Con riferimento al vincolo di tutela paesaggistica inerente all'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004 presente nell'intero territorio interessato dall'intervento, ad esclusione dei soli areali ove sono posizionati gli aerogeneratori n. 8 e n. 9 comunque sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. d) del D.lgs. n. 42/2004, imposto con D.M. 1 agosto 1985, nel suo dispositivo del riconoscimento del valore dell'area se ne richiamano i contenuti: *la dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) il territorio (...), riguardante l'alto corso del Borbera e del Curone, con le ramificazioni di numerose valli secondarie, fortemente modellate dai loro affluenti torrentizi, è attraversato e concluso a sud dall'ampio arco montuoso (...) costituendo confine sud-orientale del Piemonte. Tale arco è costituito da una serie di rilievi appenninici, oltrepassanti per lo più i 1500 metri, di cui sono capisaldi i monti Giarolo, Coserone, Ebro, Tre Croci, Antola, per taluni dei quali, come il M. Brio, l'interesse paesaggistico riveste (...) carattere di eccezionalità per le panoramiche viste che spaziano dall'arco alpino al mar Ligure; così come è emblema di questo paesaggio il monte Chiappo ove si incontrano le tre province di Pavia, Piacenza e Alessandria. Carattere distintivo del territorio è il possedere vasti lembi di natura selvaggia, ricca soprattutto dal punto di vista botanico e faunistico. Notevoli faggete e praterie contraddistinguono i rilievi sopra gli 800 metri, bosco misto di castagno e rovere le zone ai livelli inferiori, mentre si segnala inoltre la straordinaria fioritura del Monte Antola (...) e quella di narcisi del Monte Brio (...). L'area (...) si conclude a nord comprendendo il notevole anfiteatro di colline a prati e boschi che scende verso Fabbria Curone, ove sono disseminati Caldirola, Brussi, Forotondo e Selvapiana(...).*

La disposizione sopra richiamata risulta di fondamentale importanza nella comprensione delle peculiarità paesaggistiche riconosciute a questi luoghi, così come la presenza delle componenti paesaggistiche caratterizzanti l'ambito interessato dalle opere che, nel loro complesso, presentano elevati valori di integrità paesaggistica, determinati dalla morfologia aspra e tormentata e dai nuclei abitati raccolti sui versanti più soleggiati, con una forma originaria sostanzialmente invariata di case raccolte intorno all'edificio principale spesso costituito dalla chiesa e dalla presenza di alcuni beni di interesse storico-documentario quali l'abbazia di Vendersi, posta sul pendio in posizione isolata in prossimità dell'area tutelata, il castello di Borgo Adorno (punto panoramico), il ponte in pietra ad archi sul Borbera lungo la strada provinciale. Inoltre nell'identificazione dei valori della citata dichiarazione, si riporta che: *"tra i fattori percettivi più rilevanti si segnalano gli affioramenti di origine calcarea che segnano con il loro andamento molti versanti interrompendo la coltre boschiva, e le ampie visuali godibili dalle cime e dalle dorsali di elevato valore panoramico"* In tal senso la

progettualità di questo intervento pesantemente modificativo dello stato dei luoghi naturali presenti deve il più possibile preservare quei notevoli caratteri di rarità e integrità dei siti interessati. Si segnala la presenza di alcuni beni di interesse storico-documentario quali l'abbazia di Vendersi, posta sul pendio in posizione isolata in prossimità dell'area tutelata, il castello di Borgo Adorno (punto panoramico), il ponte in pietra ad archi sul Borbera lungo la strada provinciale".

Si osserva che i quattro ambiti territoriali piemontesi, denominati "aree di sviluppo della fonte eolica" del territorio regionale individuati dal Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte, dove possono riscontrarsi condizioni adatte allo sviluppo di tale fonte energetica rinnovabile, risultano comunque essere territori dove sono presenti aree ad elevato valore paesaggistico in cui prevale la componente scenico-percettiva, in quanto zone ricadenti in aree sommitali, costituenti fondali e skyline di estesi ambiti montani appartenenti alle principali vallate alpine e appenniniche. I valori paesaggistici di queste vallate sono riconosciuti anche dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico confermate dal Piano paesaggistico regionale e sono attraversate da alcune delle reti escursionistiche regionali.

Considerato che le aree strategiche per lo sviluppo dei campi eolici sono individuate in contesti ad elevata acclività, caratterizzati dalla particolare morfologia alpina, la realizzazione di parchi eolici in tali ambiti potrebbe comportare ricadute significative in merito alla tutela e salvaguardia di elementi strutturanti il quadro paesaggistico originario del Piemonte quali, ad esempio, l'elevata panoramicità dei contesti, valore fondativo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, nonché l'interferenza con elementi riconosciuti di preminente carattere storico documentario e identitario.

Pertanto, al fine di avere tutti gli elementi utili a valutare se vi siano le condizioni adatte allo sviluppo della fonte energetica rinnovabile nell'areale in oggetto, era stato richiesto che fossero prodotte alcune integrazioni/approfondimenti documentali e progettuali tesi a descrivere e valutare la compatibilità paesaggistica degli interventi nel loro complesso.

2. A seguito dell'analisi degli elaborati di progetto aggiornati risultano non completamente soddisfatte le richieste avanzate e potenzialmente passibili di ulteriori richieste di approfondimenti anche in relazione alle integrazioni richieste dal MIC – Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 504 del 10 gennaio 2025.

La documentazione integrativa, anche se maggiormente approfondita rispetto alla versione precedente, non appare ancora del tutto coerente con i contenuti della Relazione paesaggistica definiti nell'Allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 riguardanti la descrizione delle motivazioni sulla coerenza e la conformità di tutte le opere previste rispetto alle prescrizioni specifiche dettate all'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004, di cui al D.M. 1 agosto 1985, riportate nella scheda B(030) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, oltre che con la descrizione sulle motivazioni di coerenza e la conformità di tutte le opere previste rispetto alle prescrizioni vincolanti riportate nell'art. 13 c. 12, nell'art. 14, nell'art. 16 e nell'art. 18 delle Norme di Attuazione del Ppr.

Inoltre, gli elementi che definiscono il grado di compatibilità paesaggistica del presente progetto, molto complesso e articolato in numerose tipologie di opere (Cfr. D.P.C.M. 12/12/2005 paragrafo 3.2 dal punto 1 al punto 9), risultano descritti in maniera non sistematica, non coerente fra loro nei numerosi elaborati prodotti e non compiutamente motivati.

Una adeguata e coerente descrizione della compatibilità delle opere risulta un presupposto indispensabile al fine di comprendere se l'attuale progetto dell'impianto eolico, che comporta un impatto visivo molto rilevante nel paesaggio consolidato esistente, ha individuato le migliori soluzioni progettuali che determinano minori problemi di compatibilità paesaggistica; ha indicato le puntuali e contestualizzate opere di mitigazione visiva e ambientale previste per tutti i luoghi oggetto di trasformazione morfologica; nonché ha evidenziato gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati e per cui dovranno essere proposte le misure di compensazione paesaggistica, comun-

que sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala e di grande incidenza sul paesaggio naturale di riferimento.

In relazione alla rispondenza dell'intervento al PEAR della Regione Piemonte, si ritiene che l'aggiornamento progettuale riproponga la precedente arbitraria identificazione dell'ambito territoriale fra le "aree idonee" senza approfondire le motivazioni e giustificazioni di tale conclusione e, pertanto, si osserva che, in tal senso, l'ambito prescelto per il progetto in questione, essendo contraddistinto dagli elementi di pregio paesaggistico evidenziati, risulterebbe più coerente ove inserito fra le "Aree di attenzione" per le quali si rende necessaria un'analisi finalizzata a valutare con indicazioni progettuali specifiche le aree su cui si manifesta il rilevante impatto visivo (Cfr. PEAR Allegato I punto 2 a pagg.13-14) che, allo stato di fatto, risulta pressoché mancante.

In aggiunta alle osservazioni di cui sopra, gli elaborati progettuali aggiornati risultano non compiutamente rispondenti alle richieste avanzate anche alla luce dei seguenti aspetti di dettaglio:

- la valutazione sulle eventuali interferenze delle nuove opere con la fascia di rispetto dei 50 metri dei crinali esistenti risulta non ancora completamente dirimente rispetto alla possibile parziale interferenza sia degli aerogeneratori, sia delle opere accessorie, quali le piazzole, che comunque comportano una modifica morfologica delle superfici dei luoghi piuttosto rilevante.
Infatti, se si confrontano i dati relativi alle distanze riportate nella tabella alla pag. 39 della Relazione paesaggistica con ad esempio le tavole di progetto denominate "Tavole progettuali soluzione alternativa uscita buffer 50 m crinale", tali misure non sono state chiaramente riportate nelle planimetrie e le curve di livello parrebbero delineare un andamento della sommità del crinale peraltro non rilevato, che potrebbe ampliare la fascia di rispetto così approssimativamente disegnata;
- la verifica di compatibilità paesaggistica di tutte le opere da realizzare mediante l'elemento dei fotoinserimenti realistici risulta ancora carente sia rispetto agli aerogeneratori, sia alla viabilità nuova e modificata, totalmente assente per quanto riguarda le modifiche dei versanti con opere di ingegneria naturalistica, sia alle trasformazioni delle aree boscate presenti, nonché alle interferenze con alcuni sentieri escursionistici e alla rete di connessione paesaggistica della Regione Piemonte.
A titolo esemplificativo, si rende noto che l'inserimento dei fotoinserimenti con la visuale ravvicinata all'immediato intorno paesaggistico degli aerogeneratori all'interno di elaborati progettuali denominati "Documentazione fotografica del percorso di accesso alla viabilità interna – stato di progetto" oltre che risultare improprio e fuorviante rispetto al reale contenuto degli elaborati in questione, risulta invece elemento fondamentale e costituente la valutazione di compatibilità paesaggistica, così come la rappresentazione di tutte le opere costituenti l'intervento.
I fotoinserimenti sono poi costituiti da immagini con dimensioni insufficienti e inadeguate alla valutazione e talvolta con vedute talmente ristrette che non rendono la visione da valutare composta da parte della viabilità di accesso comunque ancora di notevole ampiezza rispetto ai sentieri di crinale esistenti, parte di aerogeneratori, parte delle piazzole.
Inoltre, come già evidenziato nel precedente parere di competenza, i fotoinserimenti che rappresentano la veduta allargata degli aerogeneratori rispetto alla modifica dello skyline dei crinali esistenti, risultano ancora poco significativi, in quanto costituiti da immagini con dimensioni insufficienti e quasi sempre costituiti da sfondi del cielo abbaglianti, o nuvolosi oppure sgranati e privi sia delle didascalie identificative che mancanti dei necessari commenti, con gli effetti dell'inserimento nel contesto paesaggistico, nell'area di intervento e l'adeguatezza delle soluzioni, basandosi su criteri di congruità paesaggistica. Tale mancanza costituisce una criticità rispetto alla carenza di un elemento previsto dall'analisi di compatibilità paesaggistica.

La mera descrizione di tutti i sentieri escursionistici presenti e presumibilmente interferiti dall'intervento, senza un rimando appropriato alla descrizione di quanto e come sono effettivamente interferiti e con una rappresentazione in pochi e sintetici elaborati progettuali che eventualmente indichino la compatibilità paesaggistica o meno di tali interferenze, si configura quale altro elemento di possibile criticità del progetto ivi proposto, anche alla luce di quanto già evidenziato e richiesto in precedenza;

- le proposte di interventi di compensazione paesaggistica non costituiscono una “reale riparazione” alla rilevante modifica dello stato dei luoghi naturali generata dall'impianto eolico in progetto e delle rilevanti opere accessorie.

Gli interventi di compensazione rappresentano una delle misure necessarie e imprescindibili quando si tratti di interventi a grande scala e di grande incidenza sul paesaggio naturale di riferimento, nonché elemento indispensabile alla valutazione del grado di compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto;

- la criticità inerente alla mancata individuazione di possibili soluzioni progettuali alternative indicate nel documento della “Relazione paesaggistica – integrazioni volontarie”, risulta non essere stata risolta e pertanto si ribadisce che quelle proposte non paiono effettivamente realistiche all'alternativa prospettata, in quanto, come anche dichiarato nello stesso documento, non perseguono un'ipotesi di compatibilità con il paesaggio interferito. Pertanto, risulta non ancora individuata un'alternativa progettuale che possa ridurre quelle situazioni di detrazione paesaggistica e di prevaricazione dell'intervento sul contesto naturale di riferimento;

- la “Relazione paesaggistica – integrazioni volontarie” integra il precedente elaborato con un paragrafo dedicato alla viabilità, nel quale vengono elencati sia i nuovi interventi, sia quelli di adeguamento viario ed evidenzia la modifica al tracciato di collegamento tra i due parchi. Per i tratti stradali individuati a progetto vengono forniti i dati quantitativi più significativi: lunghezza, larghezza media, pendenza e manto stradale.

Tuttavia, nel suddetto paragrafo, la relazione non esplicita con una descrizione sito specifica e puntuale i singoli interventi, né tantomeno descrive l'impatto paesaggistico generato nei luoghi interferiti, né descrive le misure di mitigazione paesaggistica riferita agli specifici contesti individuati a progetto: gli elaborati grafici presentati, inoltre, evidenziano la necessità di scavi, ampliamenti, opere di rinforzo, senza peraltro descriverli compiutamente dal punto di vista della trasformazione generata.

Inoltre, i fotoinserti presenti nelle tavole, che illustrano lo stato di progetto, laddove presenti, non riportano un campo visivo sufficiente a valutare l'intervento nel suo contesto e/o non forniscono sufficienti punti di ripresa necessari a descrivere l'intervento da più angolazioni. Le opere di mitigazione descritte nella relazione paesaggistica in riferimento alla viabilità, riportano soluzioni da manuale senza declinarle nello specifico del progetto e quindi senza valutarne la reale capacità mitigativa;

- il forte impatto percettivo dell'impianto eolico, documentato anche dalla mappa cumulativa delle intervisibilità teoriche, che evidenzia quindi i punti dai quali gli aerogeneratori risultano effettivamente visibili, non trova riscontro nell'analisi morfologica della sensibilità visiva dei luoghi, non restituendo l'effettivo impatto visivo generato.

L'analisi pare infatti condotta su soli 16 scatti fotografici dai quali risultano esclusi i punti di vista ravvicinati, contemplando quindi nell'analisi morfologica solo la situazione in cui gli aerogeneratori vengono percepiti nel piano visuale dello skyline.

Considerate, inoltre, le successive mappe di intervisibilità cumulata con gli ulteriori 2 parchi eolici nell'appennino ligure, si ravvisa la mancanza di una proposta mitigativa che tenga conto delle evidenze delle analisi stesse ed eventualmente di opere compensative per gli effetti che non si riescono a mitigare;

- gli interventi relativi alle trasformazioni delle aree boscate e aree prato-pascolo esistenti, tenendo in considerazione i dati complessivi per ciascuna tipologia, quantificati nel documento denominato “Relazione paesaggistica – integrazioni volontarie” (ottobre 2024), seppur in riduzione rispetto alla precedente progettazione, restituiscono un dato pari a 40 ha per le aree boscate e 159,5 ha per le aree prato-pascolo, che restituiscono ancora una superficie rilevante, oggetto di modifiche morfologiche di sicuro impatto paesaggistico. Non si evince inoltre, rispetto ai dati forniti che riportano il cumulo della detrazione di aree a bosco e prato-pascolo, quali siano gli interventi che, in quota parte ne giustificano la trasformazione.

Inoltre, il progetto non descrive e non quantifica i singoli interventi e la conseguente trasformazione delle aree a bosco e a pratopascolo;

- il capitolo inerente agli interventi di mitigazione, che dovrebbero essere finalizzati ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi modificati, o quanto meno garantire che non vi sia una diminuzione della loro qualità, a seguito delle trasformazioni proposte, non risulta esaustivo, in quanto nel documento denominato “15PIU-EN_AL_MIT-RIP_REV01-24mitigazioni_compensazioniCAL”), si descrive in maniera generica possibili interventi mitigativi, che però non sono circostanziati a tutti i luoghi interessati dal progetto del Parco Eolico nel suo complesso.

Si evidenzia, pertanto, che le integrazioni presentate non soddisfano completamente le richieste formulate nel precedente parere di competenza e che quindi in assenza di più esplicite motivazioni alle osservazioni sopra richiamate, che afferiscono ad una dimostrazione più approfondita che la scelta progettuale proposta è quella con la migliore compatibilità paesaggistica possibile, non risulta possibile una valutazione paesaggistica ponderata, in quanto insufficiente rispetto ai presupposti motivazionali richiesti.

Si fa presente inoltre che il vincolo di cui all'art. 136 del D.lgs. n. 42/2006 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone”, rappresenta un vincolo difficilmente superabile stante l'attuale *layout* di progetto.

Componenti biotiche ed ecosistemiche. Siti Rete Natura 2000 ZPS IT1180025 “Dorsale Monte Ebro - Monte Chiappo” e ZSC IT1180009 “Strette della Val Borbera”.

1. Il parere regionale, di cui alla DGR n. 6-53 del 26 luglio 2024, aveva rimandato, per una disamina più approfondita delle osservazioni formulate, al parere espresso dall'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese e segnalato, in sintesi, alcune delle richieste dell'Ente, cui era vincolato il parere positivo espresso, che si ritenevano maggiormente impattanti sul progetto:

- *“ai fini del mantenimento dell'integrità del Sito, modifica del layout di progetto, con eliminazione degli aerogeneratori AL-Ag. 6; AL - Ag. 10; AL-Ag. 9; AL-Ag. 8; AL-Ag. 11; AL-Ag. 12; Al-Ag 13; AL-Ag 14”;*
- *effettuare verifica funzionale e di necessità realizzativa della strada di collegamento “unione crinali” (evidenziata nella figura 15 della istruttoria di Valutazione di incidenza) alla luce della modifica al layout di impianto, in quanto l'eliminazione della porzione di strada tra l'area 01 e l'area 02 del parco eolico consentirebbe di escludere l'interessamento del territorio della ZPS dalla realizzazione dei tracciati viari [...];*
- *in caso, a seguito della verifica funzionale e di necessità realizzativa, per motivi di sicurezza o altre motivazioni di ordine normativo prescrittivo, la strada di collegamento debba comunque essere realizzata, si prescrive la restituzione dell'habitat di prateria sottratta dal tracciato, pari ad almeno 7.200 mq, da ricavarsi in aree di prateria e prato pascolo degradate o invase da vegetazione arbustiva (in prevalenza nocciolo) all'interno della ZPS .. [...];*

- *nella necessità di prevenzione degli effetti negativi del progetto, si ritiene necessaria l'adozione preventiva di soluzioni tecniche atte a ridurre i fattori di rischio per le specie sensibili alla collisione (in particolare i rapaci, migratori notturni e gli uccelli di grandi dimensioni). In tal senso si ritiene necessaria l'installazione sulle torri eoliche di un dispositivo/sistema radar collegato che individui il transito di un gruppo o di singoli uccelli. Il software, appositamente calibrato, permette il fermo delle pale quando i rapaci o altri gruppi si avvicinano.. [...];*
- *risulta necessaria l'applicazione di un software con algoritmo nella programmazione degli aerogeneratori finalizzato a fermare o attivare il movimento delle pale eoliche in relazione alle soglie di ventosità, prevedendo il fermo delle pale con venti inferiori ai 6 metri/sec. per il periodo primaverile-estivo e autunnale. La misura di attenuazione deve essere applicata preventivamente agli aerogeneratori a maggior rischio di mortalità potenziale, ovvero AL-Ag15, AG19, AG20, AG21 E AG3., in maniera che gli algoritmi di fermo impianto possano risultare funzionanti fin dal primo avvio. Viste le considerazioni complessive relativamente ai fattori di rischio espresse in ambito istruttorio, si sottolinea l'opportunità di dotare tutti gli aerogeneratori dell'algoritmo di fermo pale.*

Si rilevava che i primi tre punti erano relativi a una richiesta di stralcio della progettazione di 8 turbine su 20, con considerevole riduzione della potenza installata e della correlata producibilità attesa. Si faceva notare che il quarto e quinto punto comportano una diminuzione del periodo di funzionamento dell'impianto, con conseguente diminuzione della produzione attesa, come meglio specificato nella successiva sezione.

2. Nel prendere atto della mancata completa applicazione delle misure di attenuazione precedentemente individuate e suggerite, l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese, ritenendo di evidenziare come il progetto assuma un'incidenza negativa significativa sugli elementi designanti la ZPS IT1180025 "Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo" e i relativi obiettivi e azioni gestionali, e come lo stesso metta a rischio l'integrità del sito, esprime di conseguenza un parere di incidenza ambientale negativo sul progetto di nuovo parco eolico.

Inoltre, per quanto attiene gli impatti indiretti dovuti alle alterazioni degli habitat derivanti dalla realizzazione dell'impianto, che anche sul lungo periodo possono modificare la qualità delle aree utilizzate per il rifugio o la nidificazione o l'attività trofica, le misure di mitigazione dovrebbero essere accompagnate da interventi di ripristino di habitat idonei alle specie avifaunistiche dell'area, che prevedano il mantenimento di ambienti aperti ed ecotonali.

Il Proponente ha presentato una "Relazione integrativa interventi di mitigazione, compensazione e ripristino ambientale" che descrive sommariamente gli interventi che prevede di realizzare e le tecniche di ingegneria naturalistica a cui intende fare ricorso. Si ritiene che tale documento non rappresenti una descrizione sistematica degli interventi di ripristino vegetazionale necessari alla mitigazione delle alterazioni degli habitat interferiti.

Suolo: Aspetti geologici, idrogeologici e compatibilità delle opere con il grado di dissesto

1. Nel parere di competenza precedentemente espresso erano state riportate le risultanze dell'analisi effettuata in merito agli impatti sul suolo e in merito alla compatibilità del progetto con il rilascio dell'Autorizzazione alla modificazione/trasformazione del suolo ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, della L.R. n. 45/1989 in materia di nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e della L.R. n. 04/2009 in materia di gestione e promozione economica delle foreste.

Gli elaborati progettuali riguardanti gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e la verifica di compatibilità con il grado di dissesto presente nelle aree interessate dall'intervento, erano risultati non adeguatamente approfonditi, per cui non si era ritenuto possibile esprimere un parere in merito.

In particolare, per quanto riguarda la localizzazione degli aerogeneratori, dalla documentazione risultava evidente che gli interventi in progetto interferiscono con zone di dissesto (frane attive e/o quiescenti) segnalate sulla cartografia disponibile SIFRAP, PAI e IFFI, in un contesto molto vulnerabile: il progetto non risultava adeguatamente indagato sotto il profilo della valutazione del grado di dissesto allo attuale.

Si segnalava inoltre che la cartografia PAI disponibile è ancora quella originale del 2001, per cui non risulta né approfondita a scala di maggior dettaglio, né aggiornata con gli effetti degli ultimi eventi alluvionali che hanno colpito la zona (si citano tra gli altri gli eventi del 2002, del 2014 e del 2019). Per tale motivo il Settore Geologico della Regione Piemonte aveva in corso alcune valutazioni tecniche finalizzate ad una proposta di variante all'Elaborato 2 del PAI dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po. Si presumeva che tale proposta sarebbe stata oggetto di DGR entro la fine del 2024. L'attuale quadro del dissesto riportato dalle cartografie PAI e utilizzato nello studio in esame, ne sarebbe risultato, presumibilmente, fortemente modificato.

Per quanto riguarda, invece, il collegamento tra la Sottostazione 36/132 kV e il punto di consegna, non appariva trattato in modo esaustivo il tema dei dissesti *censiti entro la cartografia specializzata SIFRAP e DBGeo 100 e in particolare presso le seguenti località:*

- *località Pertuso nei Comuni di Borghetto di Borbera e Cantalupo Ligure;*
- *località Prato in Comune di Cantalupo Ligure;*
- *tra le Località Poggio Roncassi e Poggio Castagnola in Comune di Cantalupo Ligure."*

Con particolare riferimento alla Autorizzazione alla modificazione/trasformazione del suolo ex Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, L.R. n. 45/1989 e L.R. n. 04/2009 si osservava che la documentazione, per completezza e livello di approfondimento, non consentiva una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa tale da consentirne il rilascio, ritenendosi necessari l'aggiornamento e l'integrazione della stessa.

In particolare erano state richieste le seguenti integrazioni:

- integrare la "*cartografia specializzata*" con gli stralci cartografici dei PRG vigenti al fine di verificarne l'eventuale interferenze con le opere in progetto, motivata anche dal fatto che il quadro del dissesto riportato dalle cartografie PAI risulta non aggiornato ai recenti eventi alluvionali;
- produrre, per ogni area oggetto di trasformazione e ricadente o in prossimità di un dissesto di versante, approfondimenti tecnici corredati da idonei elaborati volti ad illustrare la piena funzionalità delle opere in progetto (viabilità di accesso, piazzole pale eoliche, cabine, cavidotto, aree di stoccaggio materiali di scavo) nei confronti dell'equilibrio idrogeologico dell'area;
- *fornire una progettazione di maggior dettaglio, sia per quanto attiene alla realizzazione/aggiornamento della viabilità di accesso, sia alla realizzazione delle singole piazzole, in riferimento a:*
 - regimazione delle acque;
 - opere di sostegno per la realizzazione degli aerogeneratori, delle piazzole e della viabilità;
 - verifiche di stabilità delle scarpate che analizzino le condizioni di stabilità ante e post operam.

2. A seguito dell'analisi degli elaborati di progetto così come aggiornati dalla Società proponente, per quanto attiene al rilascio del titolo autorizzativo ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923, della L.r. n. 45/1989 e della L.r. n. 4/2009, richiamando il contributo istruttorio del Settore Tecnico Piemonte Sud, che si è avvalso del contributo del Setto-

re Tecnico Regionale Asti e Alessandria per quanto attiene agli aspetti geologici, si evidenzia la non esaustiva integrazione documentale, che non consente una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa e l'espressione di un parere favorevole.

In merito ai primi due punti delle richieste di integrazioni, il Proponente ha rilevato che non è stato possibile reperire tutti i PRGC e i piani di dissesto e pertanto si è provveduto a produrre materiale per quanto possibile.

In merito agli stessi punti il Settore regionale competente ha valutato che la documentazione integrativa trasmessa non è adeguata agli approfondimenti richiesti, come peraltro specificato nella stessa risposta dello stesso Proponente.

In merito al terzo punto il Proponente ha rilevato che per l'effettuazione delle verifiche delle opere di sostegno per la realizzazione degli aerogeneratori, delle piazzole e della viabilità risulta necessaria la disponibilità delle prove geotecniche che potranno essere effettuate solo sulla base dell'accessibilità ai terreni con i macchinari e, comunque, prima della fase esecutiva. Le relazioni di verifica delle fondazioni delle turbine, della piazzola di supporto della gru, delle berlinesi per gli scavi in fregio ai plinti, ove vi è grande dislivello nel terreno, sono state eseguite con valori di massima che, come peraltro già indicato anche nelle relazioni, dovranno essere riviste in funzione dei valori che deriveranno dalle varie prove in cui si determineranno le esatte stratigrafie, le portate dei terreni e i relativi parametri geotecnici, indispensabili per un corretto dimensionamento delle opere.

In merito a tale punto, il settore regionale competente ha rammentato che la documentazione tecnica da allegare alle istanze di autorizzazione per l'esecuzione di interventi di modificazione e trasformazione d'uso del suolo nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico è definita dalla D.D. n. 368 del 07.02.2018 (Allegato A), in vigore dal 17.03.2018. Nello specifico, al punto 1-d) dell'Allegato A viene indicato che devono essere presentate:

- le Relazioni geologica e geotecnica redatte ai sensi del DM 14 gennaio 2008, con relativi elaborati cartografici, che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche locali e attestino anche quantitativamente la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata dalle opere;
- gli Allegati volti a definire la caratterizzazione geotecnica dei terreni e/o dei litotipi presenti, nel rispetto della specifica normativa vigente (DM 14 gennaio 2008, NTC08).

La documentazione integrativa non risulta quindi essere adeguata agli approfondimenti richiesti, come peraltro specificato dallo stesso Proponente.

In sintesi, la documentazione integrativa non consente una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa e l'espressione del parere favorevole ai fini del rilascio dell'Autorizzazione alla modificazione/trasformazione del suolo ex Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ex L.R. n. 45/1989 ed ex L.R. n. 04/2009.

In merito al tema dell'aggiornamento della cartografia PAI il settore regionale competente ha comunicato che in data 21/11/2024, a seguito di un incontro illustrativo promosso dall'Assessorato alle Autonomie Locali della Regione Piemonte, in cui sono stati illustrati i criteri e le ricadute dei provvedimenti cautelari suddetti, è stata trasmessa ai Comuni interessati la proposta di nuova perimetrazione degli ambiti in dissesto (Carta dei dissesti) sui quali è intendimento della Regione Piemonte applicare i provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della LR 56/1977, al fine di acquisire il parere delle Amministrazioni Comunali previsto dal comma 1 del citato art. 9 bis. La Regione Piemonte è attualmente in attesa delle osservazioni delle Amministrazioni Comunali, che dovranno pervenire entro 90 giorni dal ricevimento della nota di trasmissione suddetta, ovvero entro la fine

del mese di febbraio 2025. Decorso tale termine seguirà l'adozione della deliberazione della Giunta regionale con la quale verranno applicati i provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della LR n. 56/1977, da attuare con singole deliberazioni per ogni Comune interessato. Nel periodo transitorio, fino all'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI e alla cogenza dell'art. 9 delle NdA del PAI, o all'adozione della variante di adeguamento al PAI del PRG comunale, la DGR n. 25-7286 stabilisce che i vincoli debbano essere immediatamente cogenti su tutte le aree in dissesto individuate dalla Regione Piemonte, attraverso l'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977.

Produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Nell'ambito della DGR n. 6-53 del 26 luglio 2024 erano state riportate le risultanze dell'analisi effettuata in merito agli aspetti inerenti alla producibilità energetica.

Si segnalava che la documentazione progettuale era carente nella trattazione del regime anemometrico dell'area in cui il progetto si inserisce. La documentazione presentata lasciava intendere che fosse stata effettuata una campagna di misura per valutare i fattori di ventosità del sito, ma i risultati e la loro valutazione non erano stati riportati.

In particolare, l'elaborato sulla producibilità attesa conteneva una semplice stima dell'energia prodotta basata sull'atlante eolico italiano: stima che non permette una previsione accurata della producibilità attesa e una valutazione della rilevanza dell'interesse pubblico tutelato rappresentato dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di fatto impedendo un confronto con le eventuali alternative al progetto.

Era stata indicata, quale requisito essenziale per la progettazione dell'opera, la disponibilità di:

- dati anemometrici della durata di almeno un anno;
- eventuali correlazioni con altri anemometri esistenti;
- analisi dei risultati con particolare riferimento a: numero stimato di ore equivalenti, velocità media del vento al mozzo, istogramma delle frequenze della velocità del vento e distribuzione di Weibull, disponibilità annua prevista dell'aerogeneratore.

2. A seguito dell'analisi degli elaborati di progetto aggiornati risulta ancora assente la trattazione del regime anemometrico dell'area in cui il progetto si inserisce.

Nel documento "22100_EO_DE_GN_R_15_0001_C_Relazione di risposta Regione Piemonte MASE 2024 - 0145689 del 05/08/2024" al paragrafo 2.3 si fa riferimento ad un elaborato che non risulta presente tra la documentazione integrativa pubblicata sul sito del Ministero.

Anche nell'elaborato "22100_EO_DE_GN_R_09_0001_C_relazione_tecnica_descrittiva" al cap. 8 si fa riferimento ad uno studio anemologico e a una non meglio precisata "Relazione Tecnogaia", anch'essa non presente tra la documentazione pubblicata. Di fatto non è stato chiarito se sono state eseguite delle campagne di misura, quale metodologia sia stata adottata e quali risultati sono stati elaborati.

Conclusioni

Esaminata la documentazione pubblicata ed effettuate le valutazioni istruttorie sopra riportate, l'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte e alla luce del parere dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese in relazione alla Valutazione d'Incidenza ritiene di esprimere una valutazione negativa sulla valutazione d'impatto ambientale.